

		CONDIZIONI GENERALI DI FORNITURA				Cod Scheda: S84.03 Data Scheda: 03/2022 Rev. Scheda: 0
Documento n°	Data redazione	N° revisione	Redatto da	Approvato da	Archiviato da	Pagina
/	18/03/2022	0	RUA	DG	RGQ	Pagina 1 di 2

1 Scopo

La presente Procedura, con la documentazione in essa richiamata stabilisce le condizioni di fornitura che regolano i rapporti tra la LMV Srl (Organizzazione), ed i suoi fornitori in merito ai requisiti generali per l'approvvigionamento.

2 Requisiti e responsabilità del fornitore

2.1 Sistemi di assicurazione della qualità fornitore

Il fornitore deve disporre di un'organizzazione che gli consenta di assicurare la conformità del prodotto fornito a tutte le prescrizioni di qualità e affidabilità richieste dalla LMV.

2.2 Valutazione della struttura organizzativa del fornitore

Prima di avviare la fornitura di un nuovo prodotto o inserire un nuovo fornitore, così come nel corso della fornitura, l'Organizzazione tramite personale dell'ufficio Acquisti o Qualità può effettuare audit presso il Fornitore allo scopo di valutarne l'organizzazione, la qualificazione del personale e dei processi e le garanzie qualitative.

Il Fornitore deve permettere al personale della nostra società ed ad eventuali rappresentanti dei suoi Clienti, previo adeguato preavviso, l'accesso ai propri Stabilimenti /Reparti di lavorazione /

Laboratori o quant'altro per una completa valutazione della propria struttura organizzativa e idoneità produttiva.

Il Fornitore dovrà dare chiare indicazioni riguardo ai rischi per gli aspetti di sicurezza a cui andrà incontro il nostro personale nel corso della visita.

Se opportuno LMV segnalerà al fornitore, tramite la funzione Servizio Qualità, le eventuali non conformità o osservazioni riscontrate; in tal caso il Fornitore dovrà comunicare all'Organizzazione le AC che intende intraprendere e la data della loro attuazione.

2.3 Documentazione tecnica del fornitore

Il Fornitore deve disporre di documentazione (piani di controllo e collaudo, specifiche tecniche dei materiali, specifiche di processo, rapporti o relazioni di prova o dimensionali, ecc...) adatta a garantire la conformità dei prodotti.

Alla prima fornitura o durante l'audit di qualificazione, i fornitori devono documentare la qualificazione del personale addetto ai processi speciali.

Se contrattualmente richiesto, la qualifica degli operatori può essere certificata da un organismo di certificazione notificato od accreditato.

Inoltre il fornitore deve consegnare, per classe merceologica di fornitura, ad ogni lotto la seguente documentazione:

2.3.1 Trattamento termico

- Rapporto di controllo con indicato quanto segue:

- ✓ I dati di riferimento dei ns documenti (n°di DDT, n°ordine, ecc...) e prodotti;
- ✓ Il tipo di materiale trattato;
- ✓ La quantità (peso o n° di pezzi);
- ✓ Il tipo di trattamento termico eseguito;
- ✓ La durezza richiesta e rilevata ;

- I diagrammi del ciclo di trattamento termico vanno conservati dal fornitore per poter essere visionati su richiesta, oppure quando richiesto nell'ordine allegati alla fornitura;

- DDT.

2.3.2 Rivestimenti superficiali

-Rapporto di controllo con indicato quanto segue:

- ✓ Il tipo di metallo utilizzato per il rivestimento;
- ✓ Il processo utilizzato per eseguire il rivestimento;
- ✓ I dati di riferimento dei ns documenti (n°di DDT, n°ordine, ecc...) e prodotti;
- ✓ La quantità (peso o n° di pezzi);
- ✓ Lo spessore riscontrato;
- ✓ La durezza in HRC, ove applicabile.

- DDT.

2.3.3 Lavorazioni meccaniche

- Rapporto di controllo, ove richiesto;

- DDT.

3 Documentazione tecnica e flusso informativo LMV

Il Fornitore deve disporre ,conservare con cura e mantenere aggiornata la documentazione tecnica inviata dall'Ufficio Acquisti, Tecnico e della Qualità dell'Organizzazione all'atto del primo ordine, qualora il Fornitore dovesse risultare sprovvisto di tali documenti dovrà richiederne copia.

L'Organizzazione è inoltre disponibile per fornire ulteriori informazioni o chiarimenti in merito a disegni, norme, specifiche tecniche, attrezzature, prove, mezzi e modalità di controllo.

L'Organizzazione e i suoi clienti si riservano tutti i diritti sulla propria documentazione consegnata, nessuna parte di detta documentazione può essere riprodotta o trasmessa a terzi senza l'autorizzazione della LMV.

Il fornitore deve garantire che la documentazione dell'Organizzazione e la propria siano sempre disponibili nel luogo in cui si effettuano le attività di produzione e controllo della qualità.

La documentazione informativa per Classe Merceologica di fornitura, è la seguente:

3.1 Trattamento Termico

- DDT con indicato:

- ✓ Il tipo di trattamento termico richiesto;
- ✓ Il tipo di acciaio da trattare;
- ✓ La quantità (peso e/o n°di pezzi);
- ✓ La durezza richiesta e la profondità, ove necessaria;
- ✓ L'eventuale richiesta del diagramma del ciclo di trattamento termico

- Disegno, ove necessario

3.2 Rivestimenti superficiali

- DDT con indicato:

- ✓ Il tipo di metallo da utilizzare per il rivestimento o il tipo di processo;
- ✓ La quantità (peso e/o n°di pezzi);
- ✓ Lo spessore richiesto.

3.3 Lavorazioni meccaniche

- DDT con indicato:

- ✓ la lavorazione meccanica richiesta
- ✓ l'eventuale richiesta del Rapporto di controllo;

		CONDIZIONI GENERALI DI FORNITURA				Cod Scheda: S84.03 Data Scheda: 03/2022 Rev. Scheda: 0
Documento n°	Data redazione	N° revisione	Redatto da	Approvato da	Archiviato da	Pagina
/	18/03/2022	0	RUA	DG	RGQ	Pagina 2 di 2

- Disegno del particolare
- Specifiche cliente (se disponibili)

4 Identificazione del prodotto

Il fornitore deve disporre di un sistema che garantisca:
 A) L'identificazione del materiale in giacenza nei propri magazzini;
 B) L'identificazione del prodotto "conforme" e di quello "non conforme" durante l'intero ciclo di Produzione;
 C) L'identificazione del prodotto finito e benestariato.
 Il fornitore dovrà necessariamente accompagnare i pezzi con il DDT e opportunamente identificato tramite etichette o scritte.

5 Rintracciabilità del prodotto

Il Fornitore deve garantire, l'identificazione e la rintracciabilità del prodotto di ogni lotto di produzione.
 Il fornitore deve conservare le registrazioni di prova, controllo e collaudo, nonché la documentazione tecnica concernente il prodotto per almeno 10 anni salvo deroghe da concordare tra le parti.

6 Responsabilità del prodotto

Il fornitore deve garantire gli standard qualitativi richiesti su tutti i lotti di produzione per tutte le forniture.
 Il fornitore è altresì responsabile:
 -Del controllo dei propri fornitori;
 -Della verifica qualitativa dei propri fornitori;
 -Della garanzia dei lavori forniti.

7 Controllo qualità al ricevimento della merce

Il Controllo Qualità dell'Organizzazione effettua, al ricevimento di ogni lotto presso il proprio stabilimento un controllo o collaudo delle caratteristiche dimensionali o fisiche del prodotto.

8 Gestione delle non conformità

L'Organizzazione in base ai risultati dei controlli eseguiti sui lotti consegnati, provvede a segnalare le eventuali anomalie determinanti la non conformità del lotto, mediante la scheda Rapporto di Non Conformità dove viene indicata la problematica, la proposta di azione correttiva e la stima dei costi dovuti alla non conformità stessa.
 Il Fornitore all'atto del ricevimento del Rapporto di Non conformità deve adottare tutti i provvedimenti necessari ad eliminare le cause delle anomalie o delle carenze riscontrate, notificando per iscritto, entro e non oltre 15gg, la data di attuazione e la natura dei provvedimenti correttivi adottati (temporanei e definitivi) o le eventuali contestazioni a quanto segnalato.

9 Riservatezza

Il Fornitore si impegna a garantire la riservatezza di qualsiasi informazione di carattere tecnico/commerciale relativa ai documenti allegati in formato cartaceo e/o elettronico.

- ✓ Per Informazioni di Proprietà si intende le informazioni fornite dalla Parte Divulgante alla Parte Ricevente, qualunque informazione ricevuta o dedotta dalla Parte Ricevente sia direttamente che indirettamente, da informazioni o campioni forniti dalla Parte Divulgante o come risultato di visite della Parte Ricevente presso stabilimenti della Parte Divulgante, incluse ma non limitate ad informazioni finanziarie, dettagli di disegni ed esecuzioni, interessi di produzione, attività di ricerca e sviluppo, rapporti, disegni, specifiche, know-how, tecniche, manuali, proprietà intellettuali e simili, sia scritte che orali.
- ✓ Per quanto riguarda qualunque informazione di proprietà ricevuta o dedotta come precedentemente detto dalla parte Ricevente, la Parte Ricevente si impegna a:
 - Non divulgare in alcun modo le informazioni di proprietà a terzi o ad altre persone senza il consenso della Parte Divulgante o ancora a dipendenti della Parte Ricevente salvo per quanto necessario per lo scopo;
 - Non utilizzare alcuna informazione di proprietà in alcun modo salvo che per agevolare lo scopo e in particolare non usare alcuna delle Informazioni per realizzazione commerciale o uso, oppure per ottenere qualunque vantaggio commerciale nei confronti della Parte Divulgante;
 - Restituire su richiesta della Parte Divulgante tutte le informazioni della proprietà che non sono state fornite o acquisite dalla Parte Ricevente sotto forma di disegni, progetti o materiale scritto, comprese tutte le copie esistenti e tutti i campioni utilizzati;